

LA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI PRECETTO ED ABUSO DEI MEZZI DI ESECUZIONE

INDICE

1. *Termine ex art. 481 c.p.c.*
2. *Spese del precetto inefficace*
3. *Elementi essenziali dell'atto di precetto:*
 - a) *data di notificazione del titolo*
 - b) *provvedimento di autorizzazione all'esecuzione immediata*
 - c) *mandato alle liti*
4. *Effetto interruttivo della prescrizione*
5. *Eccesso nell'uso dei mezzi di espropriazione art. 483 c.p.c.*

1. *Termine ex art. 481 c.p.c.*

Cass. Sez. 3, n. 19228 del 14 settembre 2007

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE - Esecuzione immobiliare - Decreto di trasferimento - Titolo esecutivo per il rilascio - Intimazione del precetto - Opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento - Provvedimento del G.E. "inaudita altera parte" - Contenente l'ordine di non eseguire il decreto di trasferimento sino all'udienza fissata per la comparizione delle parti - Sospensione del termine di cui all'art. 481, primo comma, cod. proc. civ. - Successiva revoca del decreto da parte del G.E. con ordinanza non pronunciata in udienza. Ripresa della decorrenza del termine dalla comunicazione dell'ordinanza - Fondamento - Riferimento prevalente alle ragioni addotte con la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970 relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma primo, cod. proc. civ.

Qualora nel corso dell'esecuzione immobiliare, dopo che sia stato emesso il decreto di trasferimento e l'assegnatario abbia intimato precetto di rilascio dell'immobile sulla base di detto titolo esecutivo (art. 586, terzo comma, cod. proc. civ.), il giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione agli atti esecutivi, abbia disposto (art. 618, primo comma, cod. proc. civ.) che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all'udienza fissata per la comparizione delle parti e poi, in detta sede, abbia revocato il provvedimento reso "inaudita altera parte", con ordinanza non pronunciata in udienza, **il termine di cui all'art. 481, primo comma, cod. proc. civ., rimasto sospeso, riprende a decorrere non dalla pubblicazione dell'ordinanza, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.** A tale conclusione si deve pervenire non tanto sulla scorta dell'art. 627 cod. proc. civ., nella parte in cui fa riferimento alla comunicazione della sentenza non passata in giudicato, come al momento in cui il termine riprende a decorrere, quanto dell'esigenza che dell'art. 481, secondo comma, cod. proc. civ., sia fatta un'applicazione costituzionalmente orientata, a garanzia del diritto di difesa, tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n. 139 e 6 luglio 1971 n. 159, oltre che, in particolare, della sentenza dello stesso giudice delle leggi 4 marzo 1970 n. 34, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 297 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che il termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza del processo di cognizione sospeso decorre dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne hanno le parti del processo sospeso.

Nota del compilatore: Non ci sono precedenti editi. La sentenza si pone, tuttavia, nel solco di un orientamento univoco della Corte di Cassazione che ritiene necessario per la tutela delle parti del processo civile di cognizione così come di esecuzione che i termini per la prosecuzione del giudizio decorrano dalla data di conoscenza dell'evento che ha fatto venir meno la sospensione del processo e non del momento interruttivo. Tuttavia la massima non chiarisce i termini della questione poiché fa riferimento alla sospensione prevista dall'articolo 481 secondo comma c.p.c. che riguarda la sospensione nel caso di opposizione a precetto di rilascio mentre nel caso in esame la sospensione è conseguente alla provvisoria perdita di efficacia esecutiva del titolo a seguito del provvedimento del giudice che l'ha formato.

2. Spese del precetto inefficace

Cass. Sez. 3, n. 10572 del 9 maggio 2007

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE - Spese sostenute dall'intimante - Onere a carico del medesimo - Applicabilità dell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Natura di costo sostenuto per il recupero "ex lege" 231 del 2002 - Esclusione.

La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231 del 2002.

Nota del compilatore: Il principio affermato nella sentenza che non sembra possa contestarsi trattandosi di una spesa conseguente ad un fatto del creditore trova un precedente nella giurisprudenza di legittimità nella sentenza della Cassazione 17 agosto 1965 n. 1963.

3. Elementi essenziali dell'atto di precetto:

a) data di notificazione del titolo

Cass. Sez. 3, n. 12230 del 25 maggio 2007

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - Contenuto - Omissione di elementi identificativi - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

Il precetto deve contenere, a pena di **nullità**, **l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo**, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi, **perché non era indicata la data di notificazione del titolo e non**

era possibile comprendere, a causa dell'inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l'intimante avesse fatto riferimento).

Nota del compilatore: La massima conferma il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omissione della data di notificazione del titolo assume rilevanza solo se l'omissione comporta una incertezza nella identificazione del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto (in tal senso Cass. 18 marzo 1992 n. 3331, Cass. 23 dicembre 1975 n. 4225, Cass. 9 novembre 1978 n. 5138).

b) provvedimento di autorizzazione all'esecuzione immediata

Cass. Sez. 3, n. 10835 del 11 maggio 2007

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - TERMINE AD ADEMPIERE - Autorizzazione all'esecuzione immediata - Provvedimento relativo - Notifica della copia unitamente all'atto di precetto - Omessa trascrizione nella copia del precetto notificato all'intimato.

Non sussiste il vizio di omessa trascrizione, nella copia del precetto notificata allo intimato, del decreto che, ai sensi dell'art. 482 Cod. Proc. Civ., autorizza l'esecuzione immediata, qualora tra **l'atto di precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio**, diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione. Né la notifica di detta copia può essere inficiata dalla mancanza di timbro congiunzione.

Nota del compilatore: La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto in passato che l'omessa trascrizione del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione immediata nel decreto notificato al debitore integra un vizio del precetto che può essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi (Cass. 14 luglio 1965 n. 1517, Cass. 25 agosto 1989, n. 3792). La sentenza in commento ha precisato questo principio affermando che l'inserimento della copia integrale del provvedimento autorizzatorio equivale alla trascrizione; una sentenza di merito (Trib. Napoli 12 febbraio 1993 in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1994, 451) aveva affermato questo principio per l'ipotesi di allegazione della cambiale al precetto con funzione sostitutiva della trascrizione del titolo.

c) mandato alle liti

Cass. Sez. 3, n. 26296 del 14 dicembre 2007

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - Atto di precetto sottoscritto dal difensore dell'esecutante in base a procura conferitagli nel giudizio di cognizione - Validità - Condizione - Riferibilità della procura anche al processo esecutivo - Necessità - Fattispecie relativa a procura rilasciata in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e menzionante anche la fase di esecuzione.

La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione é intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione").

Nota del compilatore: La sentenza ribadisce un principio, quello della validità in fase esecutiva della procura conferita nel giudizio di cognizione, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 aprile 2003 n. 5368)

4. Effetto interruttivo della prescrizione

Cass. Sez. 3, n. 7737 del 29 marzo 2007

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - Precetto - Effetto interruttivo istantaneo - Sussistenza - Successiva opposizione all'esecuzione - Irrilevanza - Domanda del creditore opposto costituito di accertamento del diritto di procedere all'esecuzione - Effetto sospensivo della prescrizione - Configurabilità.

Il precetto siccome atto non diretto alla instaurazione di un giudizio nè del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell'opposizione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ., sicché, ai sensi del secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Nota del compilatore: La sentenza ribadisce un principio, quello secondo cui il precetto ha efficacia interruttiva della prescrizione senza effetti permanenti, già affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 luglio 2005 n. 15190; Cass. 6 giugno 2002 n.8219; Cass. 25 marzo 2002, n. 4203)

5. Eccesso nell'uso dei mezzi di espropriazione art. 483 c.p.c.

Cass. Sez. 3, n. [18533](#) del 3 settembre 2007 (Rv. 598813)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - Contestazione da parte del debitore di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo da parte del creditore - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Possibilità per il debitore di chiedere la riduzione del pignoramento se eccessivo - Sussistenza - Responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità - Presupposti - Condotta dolosa o gravemente colposa del creditore - Condanna per tale responsabilità con la stessa ordinanza autorizzativa della riduzione del pignoramento - Ammissibilità - Rimedio proponibile a tutela degli interessi del creditore - Opposizione agli atti esecutivi.

In materia esecutiva, **nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede**, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma **una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 cod. proc. civ., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione**. Conseguentemente, non essendosi in presenza di un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non è configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.. Tuttavia, **in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottoposti in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata**, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi.

Nota del compilatore: Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato per la prima volta che in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottoposti in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo. Si è inoltre affermata la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento che chiude l'esecuzione rispetto ad alcuni dei beni pignorati. Nello stesso senso si erano espressi : Cass. 26 ottobre 1984 n. 5492; Cass. 2 aprile 2007 n. 8103; Cass. 3 settembre 2007 n. 18533; in precedenza (cfr. Cass. 25 ottobre 1973 n. 2740) si era ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in considerazione della "non impugnabilità" del provvedimento stabilita dall'art. 483 del codice di procedura civile; in dottrina VIGORITO, *Le procedure esecutive dopo la riforma: l'esecuzione forzata in generale*, Milano, 2006, 183; ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2007, 631.